

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI SU SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONE

* * *

CLIENTE	ECOISOLA Srl		
Contratto N°		del	
Validità dal		al	
Ordine Cliente N°		del	
Riferimento	Off. 583rev1-2021-SP	Commessa	

Indice:

CONTRATTO	2
All. A - Descrizione degli sistemi in Manutenzione	7
All. B - Descrizione dei Servizi di Manutenzione	7
All. C - Termini e condizioni dei servizi di manutenzione	9
All. D - Attività a pagamento	10
All. E - Attività tecniche d'installazione e messa in funzione apparati	10
All. F - Riservatezza delle informazioni	11
All. G - Privacy - Informativa	11
All. H – Subfornitori	12
All. I - Pratiche generali di sicurezza	12
All. L - Notifica del PIN per accesso 24H (se previsto)	13



CQOP SOA
Comitato Qualifica Ordine Pubblici

PIEMME TELECOM S.R.L. info@piemmetelecom.it www.piemmetelecom.it

Società Unipersonale Cap. Soc. € 110.000 i.v. Reg. Imprese di Bergamo REA n° 285321 P.I.C.F. 02384630162 RAEE IT1603000009268	Headquarter BERGAMO Via Vaglietta, 58 24040 - Lallio Tel. 03519833211 Fax 0354821156	Branch Offices GENOVA Via alla Scuola di Agricoltura, 4 16167 - Genova Santilano Tel. 0108699211 Fax 0103724835	MILANO Via Don Luigi Sturzo, 9 20026 - Novate M.se Tel. 03519833211 Fax 0354821156	ROMA Via dell' Umanesimo, 43 00144 - Roma Tel. 0693380501 Fax 0693380555	TORINO Via Garibaldi Secondo, 2 10016 - Montalto Dora Tel. 0125190711 Fax 0693380555	VERONA Via Delta Meccanica, 16 37139 - Verona Basson Tel. 03519833211 Fax 0354821156
--	---	--	---	---	---	---

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI SU SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONE

Tra

PIEMME TELECOM S.r.l., con sede in Lallio (Bg), Via Vaglietta n° 58 P.IVA 02384630162, (d'ora in avanti "*PMT*"), in persona del Legale Rappresentante Sig. Mario Petrò,

e

ECOISOLA Srl, con sede in Madone (BG), Via Carso n° 73, partita IVA 02371570165 (d'ora in avanti "*Cliente*"), in persona del suo Legale Rappresentante Arch. Arnoldi Marcellino

* * *

PREMESSO

- che PMT è una società che opera nel mercato dell'Information & Communication Technology (ICT) ed, in particolare, nel settore dell'assistenza tecnica sistemistica, interventi di manutenzione "on site" e "on line", consulenza tecnica e coordinamento delle attività necessarie alla manutenzione ordinaria di I° e II° livello, servizi di presidio, attività di installazione nonché supporto specialistico ai sistemi ICT in Networking;
- che è interesse del Cliente affidare un incarico a PMT per la gestione e l'erogazione dei servizi dettagliatamente indicati negli Allegati "B", "D" ed "E" per gli apparati descritti nell'allegato "A", di proprietà del Cliente medesimo;

* * *

Tutto ciò premesso, tra le sopra indicate parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

*

1) PREMESSE.

- 1.1** Le Premesse formano parte integrante del presente Contratto.

*

2) DEFINIZIONI.

- 2.1** Nel presente Contratto, a meno che non sia espressamente indicato un significato diverso, i seguenti termini ed espressioni devono essere intesi nel significato sotto indicato:

"Società controllate"	In relazione ad entrambe le parti, ogni società che possa essere considerata controllata secondo la definizione contenuta nell'articolo 2359 del Codice Civile.
"Manuali PMT"	Ogni tipo di opuscolo, guida, progetto, descrizione o istruzione in vigore di volta in volta e pubblicati da PMT o per conto di PMT relativi alla fornitura dei Servizi
"Forza maggiore"	Ogni evento che sia sottratto al ragionevole controllo delle Parti del presente Contratto. Tale categoria di eventi include, ma non è a questi limitata, ogni azione dovuta al caso fortuito, " <i>factum principis</i> ", alluvioni, incendi, esplosioni, fulmini, atti di terrorismo o azioni industriali che siano sottratti al diretto controllo di ciascuna parte.
"Down della rete IT"	si intende il black-out imprevisto e, comunque, non prevedibile della Rete IT che non sia causato da negligenza di PMT.
"Servizi"	I servizi di installazione, gestione e manutenzione su apparati e sistemi installati presso il Cliente.
"SLA"	Service Level Agreement, ossia i tempi di intervento concordati tra PMT ed il Cliente a fronte di un problema segnalato dal Cliente
"Prodotti"	Gli apparati hardware, il Software e la Documentazione che devono essere forniti od oggetto dei Servizi.
"Software"	Programmi indicati nel Contratto e che risultano comunque identificati nell'Allegato "A" o forniti come software integrato.
"Rete IT"	Il sistema di connessioni telefoniche e telematiche del Cliente in genere, oltre agli apparati attivi che ne consentono il funzionamento, gestiti da PMT.
"Installazione e Messa in Funzione"	Si intendono tutte le attività descritte specificamente nell'Allegato "E" (Attività Tecniche di Installazione e Messa in Funzione) svolte da PMT in esecuzione del relativo ordine.
"Parte, Parti"	Si intende il Cliente o PMT quando usata al singolare, congiuntamente Cliente e PMT quando utilizzata al plurale.

"Condizione essenziale"

Si intende una condizione alla quale le parti hanno attribuito particolare importanza e la cui violazione dà diritto alla controparte di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

"Ordine"

Si intende una formale richiesta scritta per la fornitura di Servizi e/o Apparecchi e/o Software nonché per l'attività di Installazione e Messa in Funzione, che necessariamente deve richiamare il presente Contratto ed emessa dal Cliente a favore di PMT.

"Service"

Singolo Punto di Contatto di PMT a cui far pervenire (via telefono, fax od e-mail) le richieste per i Servizi

"Sito"

Luogo o ubicazione ove gli Apparecchi ed il Software devono essere installati, nonché i Servizi devono essere forniti.

2.2 Ogni riferimento contenuto nel presente Contratto a Clausole o Condizioni deve essere inteso come riferimento a clausole e condizioni del presente Contratto.

2.3 Gli Allegati al presente Contratto formano parte integrante del medesimo.

*

3) DECORRENZA E DURATA.

3.1 Il presente Contratto produrrà effetti a partire dal giorno di sottoscrizione dello stesso.

3.2 Salvo quanto previsto dalla successiva Clausola 11, il Contratto produrrà effetti per il periodo di **n° 2 (due) anni** dal giorno indicato nel punto precedente, dopodiché si intenderà concluso, in mancanza di contraria comunicazione da inviarsi nei termini indicati dal successivo punto 3.3.

3.3 Ciascuna parte potrà risolvere il presente Contratto dandone idonea comunicazione all'altra almeno **6 (sei) mesi** prima di ciascuna scadenza.

*

4) FORNITURA DEI SERVIZI.

4.1 Con il Contratto viene regolamentata la fornitura dei Servizi e Prodotti che il Cliente affiderà a PMT ai termini ed alle condizioni di cui al prosieguo.

4.2 PMT fornirà i Servizi di manutenzione descritti nell'Allegato "B" secondo le condizioni ed i termini indicati nell'Allegato "C" a partire dalla data di inizio, intendendosi per tale la data di sottoscrizione del Contratto, ovvero la diversa data stabilita concordemente per iscritto dalle Parti.

4.3 PMT fornirà i Servizi di "Attività a Pagamento" e di "Attività Tecniche di Installazione e messa in Funzione di Apparecchi" descritti rispettivamente negli Allegati "D" ed "E", secondo le condizioni ed i termini indicati nei medesimi Allegati.

*

5) CONDIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI.

5.1 Il Cliente usufruirà dei Servizi di PMT attenendosi alle Condizioni indicate negli Allegati "B", "C", "D" ed "E", o nelle guide operative o istruzioni che verranno di volta in volta trasmessi da PMT, nonché nel rispetto delle principali previsioni normative dettate dall'ordinamento.

5.2 Per poter accedere ai Servizi, il Cliente deve sempre contattare via telefono, fax od e-mail il Service di PMT ed è fatto esplicito divieto al Cliente di contattare direttamente il personale tecnico di PMT.

*

6) DOWN DELLA RETE IT.

6.1 PMT intraprenderà tutti gli sforzi possibili per evitare che il Cliente possa subire Down della Rete ICT a causa dei Prodotti oggetto dei Servizi.

6.2 Senza pregiudizio di ogni altro diritto, nel caso in cui sussistano *gravi inadempienze* da parte di PMT, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R del Cliente senza che la PMT abbia posto rimedio alla propria violazione, il Cliente potrà sostituire la fornitura dei Servizi in questione con un altro Fornitore, in tutto o in parte.

6.3 Ove si verifichi un Down della Rete IT per cause riconducibili alla definizione di Forza Maggiore contenuta nel presente Contratto, si applica la previsione di cui alla successiva Clausola 14.

*

7) IMPEGNI DI PMT

7.1 PMT si impegna a:

- (a) fornire i Servizi a regola d'arte e secondo i più elevati standard professionali del settore;
- (b) dedicare il tempo e l'attenzione necessari a soddisfare quanto previsto negli SLA concordati;
- (c) cooperare con il Cliente nelle indagini circa contestazioni di rilievo sollevate dal Cliente e relative ai Servizi eseguiti da PMT;
- (d) operare in modo conforme alle norme in materia di protezione, sicurezza e tutela dell'ambiente in vigore presso il Sito ove i Servizi debbono essere svolti;
- (e) provvedere ad ogni attrezzatura necessaria alla fornitura dei Servizi, salvo ove diversamente previsto nel Contratto;
- (f) avere e mantenere in essere un'adeguata copertura assicurativa per i rischi connessi alla fornitura dei Servizi presso i siti del Cliente;

*

8) IMPEGNI DEL CLIENTE

8.1 Il Cliente si impegna a:

- (g) consentire a PMT di accedere ai propri Siti e locali, presso i quali devono essere prestati i Servizi, nonché di utilizzare le proprie attrezzature nella misura in cui ciò sia necessario all'esecuzione da parte di PMT stesso degli obblighi assunti ai sensi del Contratto.
- (h) fornire a PMT tutta l'assistenza, le informazioni ed i dati necessari, utili o da quest'ultimo ragionevolmente richiesti relativamente alla fornitura dei Servizi, inclusi i numeri telefonici dei modem per accesso remoto, password per accesso ai programmi diagnostici e di configurazione del Sistema, statistiche e dati su traffico ed utilizzo risorse eventualmente disponibili. Tali informazioni saranno mantenute Riservate da PMT come specificato in Clausola 19 del Contratto;
- (i) mantenere il Sito in condizioni di sicurezza, ordine, pulizia ed illuminazione tali da rendere possibile a PMT eseguire le proprie attività sui sistemi con la massima efficienza e celerità.

*

9) VALUTAZIONE DEI SERVIZI E TARIFFE.

- 9.1** PMT si impegna a fornire i servizi di cui al punto 4 nei tempi e nei modi concordemente definiti dalle parti.
- 9.2** La fatturazione dei Servizi oggetto del presente Contratto avverrà secondo le modalità indicate in uno o più degli Allegati "C", "D" ed "E".
- 9.3** Il pagamento di tutte le somme dovute in virtù del presente Contratto dovrà avvenire entro i termini specificati in uno o più degli Allegati "C", "D" ed "E".
- 9.4** Il mancato pagamento di ogni somma dovuta in base al presente Contratto entro i termini stabiliti e secondo le procedure previste dalla presente scrittura sarà considerato *violazione essenziale*.
- 9.5** PMT si riserva il diritto di computare gli interessi moratori giornalieri su tutti gli importi non ancora saldati fino al momento in cui il pagamento non avvenga per intero, ad un tasso annuale calcolato ai sensi del D.Lgs 231/2002.
- 9.6** Tutti gli importi dovuti a PMT in base al presente Contratto sono da intendersi al netto dell'I.V.A. (a meno che non sia diversamente ed espressamente indicato) e di ogni altra imposta applicabile che possa essere richiesta da PMT in base alla normativa vigente.

*

10) PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELLE FATTURE E DI SEGNALEZIONE DI MALFUNZIONAMENTI O ERRORI.

- 9.7** La eventuale segnalazione di malfunzionamenti dei Servizi o errori di impostazione dei Servizi, di reclami o di richiesta di rimborsi potrà essere anticipata telefonicamente al Service di PMT ma dovrà essere seguita da comunicazione scritta nei modi indicati nell'Allegato "B".
- 9.8** In caso di errori negli addebiti, le Parti potranno contestare le fatture entro e non oltre il termine di pagamento definito in uno o più degli Allegati "C", "D" ed "E". I reclami, da comunicare a mezzo telefax, dovranno essere dettagliati ed indicare la fattura a cui si riferiscono. Qualora PMT confermi gli importi indicati nella fattura contestata, fornendo al Cliente le relative giustificazioni, quest'ultimo dovrà effettuare il pagamento nel termine di **15 (quindici) giorni** dal ricevimento della conferma. Il mancato pagamento entro il suddetto termine costituirà violazione essenziale del Contratto ai sensi della successiva Clausola 11.1. Resta fermo il diritto di PMT all'incasso degli interessi moratori nella misura indicata nel precedente punto 9.5.
- 9.9** Qualora, a seguito della contestazione della fattura nei termini di cui al precedente punto 10.2, PMT dovesse riconoscere l'erroneità degli importi indicati in fattura dovuto, dovrà comunicare per iscritto al Cliente l'importo corretto ed il termine per il pagamento della fattura indicato dal precedente punto 10.2 decorrerà dal ricevimento di tale comunicazione.
- 9.10** Nel caso in cui il Cliente effettui pagamenti a favore di PMT che dovessero successivamente risultare anche solo parzialmente non dovuti, PMT dovrà corrispondere al Cliente il rimborso di tali importi dopo la conclusione delle procedure di verifica. Nessun pagamento dovuto potrà essere trattenuto o compensato dal Cliente a fronte di qualsiasi somma ad esso dovuta, a qualsivoglia titolo da PMT. La parte che non sia soddisfatta dell'esito del reclamo o della richiesta di rimborso potrà richiedere la documentazione relativa alle verifiche svolte per valutarne la fondatezza.

*

11) RISOLUZIONE.

- 11.1** Le Parti avranno il diritto di risolvere **immediatamente** il presente Contratto in forza della previsione contenuta nell'art. 1456 del Codice Civile (*Clausola risolutiva espressa*) dandone comunicazione scritta all'altra Parte nel caso in cui quest'ultima sia inadempiente nell'esecuzione o comunque nell'osservanza di una qualunque condizione contenuta nel Contratto definita come "*essenziale*".
- 11.2** In ogni caso, prima che il Contratto si intenda risolto le parti dovranno aver esperito compiutamente la procedura relativa ai reclami nel modo indicato all'art. 10 oppure dovranno aver ammonito la parte non adempiente ad osservare immediatamente i propri obblighi nel termine di cinque giorni dalla contestazione, sempre come previsto all'art. 10. E' inteso che il suddetto termine farà ugualmente scattare l'obbligo degli interessi moratori come già computati.

*

12) CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE.

- 12.1** A seguito della risoluzione del presente Contratto, da qualunque causa questa sia stata determinata, il Cliente dovrà pagare **entro 30 (trenta) giorni** ogni fattura in sospeso ed ogni somma comunque dovuta a PMT.

*

13) RESPONSABILITÀ.

13.1 Le Parti dovranno tenersi indenni per tutte le obbligazioni, le rivendicazioni, i danni, le spese (incluse le spese legali) e le perdite derivanti da qualunque azione giudiziaria e determinati o comunque connessi con ogni violazione delle condizioni stabilite nel presente Contratto.

13.2 Le Parti non saranno in alcun modo responsabili in base al presente Contratto per ogni perdita di profitti, affari, contratti, risparmi e, in genere, per qualunque perdita indiretta o consequenziale che le Parti dovessero subire per fatti imputabili alle Parti stesse, salvo che in caso di dolo o colpa grave.

*

14) FORZA MAGGIORE.

14.1 Ciascuna Parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte in base al presente Contratto per ogni perdita o danno da quest'ultima patiti e dovuti ad ogni evento determinato da Forza Maggiore.

14.2 Nel caso in cui la durata dell'evento determinato da Forza Maggiore dovesse prolungarsi per più di **7 (sette) giorni** dal giorno del suo inizio e detto evento impedisca a PMT di adempiere - in tutto o in parte - alle sue obbligazioni durante tale periodo, le Parti concordano di sospendere ogni obbligazione, termine e condizione contenuti nel presente Contratto fino al ripristino delle condizioni di normalità concordemente stabilito e comunicato dalle Parti.

*

15) COMUNICAZIONI.

15.1 Ogni comunicazione tra le Parti prevista dal presente Contratto dovrà, a meno che non sia diversamente ed espressamente stabilito, avvenire per iscritto per mezzo del servizio postale ovvero tramite telefax o e-mail e dovrà essere inviata all'indirizzo anche elettronico o recapito indicati nel presente Contratto, ovvero al diverso indirizzo o recapito di volta in volta comunicati per iscritto all'altra parte.

15.2 Ogni comunicazione inviata per mezzo del servizio postale dovrà essere inviata attraverso raccomandata a.r. Ogni comunicazione inviata a mezzo telefax si considererà ricevuta il **primo giorno** lavorativo successivo a quello di spedizione.

*

16) CESSIONE.

16.1 Le parti non potranno cedere o delegare, ovvero obbligarsi a cedere o a delegare, i diritti e le obbligazioni spettantigli in base al presente Contratto, né comunque disporre degli stessi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

16.2 Le disposizioni di cui al precedente punto non verranno applicate in caso di cessione infragruppo, ovvero a società controllate.

*

17) MODIFICHE.

17.1 Le Parti avranno il diritto di modificare in ogni tempo il presente Contratto dandone comunicazione scritta all'altra in modo da conformarsi ad ogni prescrizione o requisito richiesti o imposti alle Parti da una competente Autorità pubblica.

17.2 Salvo che non sia diversamente stabilito, ogni modifica al presente Contratto dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti a mezzo di persona munita dei necessari poteri di rappresentanza.

*

18) GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE. CLAUSOLA ARBITRALE

18.1 Il presente Contratto sarà regolato ed interpretato in base alla legge italiana. In caso di controversia, le parti dichiarano espressamente di volersi sottoporre unicamente alla giurisdizione italiana.

18.2 Per le controversie derivanti dal presente contratto si elegge come competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

*

19) OBBLIGO DI RISERVATEZZA.

19.1 Le parti si impegnano a non divulgare alcuna Condizione o Clausola del presente Contratto, né alcuna notizia o informazione relativa ad esso o a parti di esso, sia nel periodo di vigenza del Contratto che successivamente all'eventuale risoluzione. Le parti si prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali nei modi e nei limiti previsti dal D. Lgs.-196/03, come meglio specificato nell'allegato "G".

*

20) NULLITÀ PARZIALE, ULTRATTIVITÀ.

20.1 La nullità, l'invalidità o la non azionabilità davanti alla competente autorità giudiziaria di una qualunque Clausola o previsione del presente Contratto non si trasmetteranno, se non nei limiti connessi con il manifesto collegamento con altre Clausole, alle altre Clausole e previsioni del presente Contratto che dovranno essere considerate efficaci e rimanere a tutti gli effetti in vigore.

20.2 Le previsioni contenute nel presente Contratto aventi natura ultrattiva rispetto alla risoluzione del Contratto continueranno ad avere efficacia anche dopo la risoluzione del Contratto, da qualunque causa questa sia determinata.

*

21) SUBFORNITURA

21.1 PMT potrà subappaltare l'esecuzione dei Servizi di cui al Contratto, o parte di essi, ad Azienda di propria fiducia, garantendo le competenze richieste per l'espletamento dei servizi.

22) Varie.

22.1 Il mancato esercizio di un diritto derivante dal presente Contratto non potrà in nessun caso essere inteso come rinuncia al diritto o al suo esercizio.

22.2 Il presente Contratto contiene ed include per intero l'accordo intervenuto tra le parti in relazione alla materia oggetto del Contratto e sostituisce ogni eventuale precedente contratto, accordo o intesa stipulati da ciascuna parte, sia in forma scritta che orale.

22.3 In ogni parte del presente Contratto, laddove sia richiesto dal contesto, l'uso del singolare include il plurale e viceversa.

* * *

Luogo:..... Data: 15 Dicembre 2021

PIEMME TELECOM S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig. Mario Petrò

CLIENTE

(timbro completo)

ECOISOLA S.r.l.

24040 MADONE (BG)

Via Carso, 73

Tel. 035.991271 - Fax 035.4943437

Cod. Fisc. e P. IVA 02371570165

(firma del legale rappresentante)

Marcellino Arnoldi architetto

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

28 DIC. 2021

Ai sensi e per gli effetti dell'**art. 1341 del Codice Civile**, le parti dichiarano di aver preso visione ed approvano espressamente le seguenti Clausole: **Clausola 3** (Decorrenza e durata); **Clausola 6** (Sospensione dei Servizi, Down della Rete IT); **Clausola 9** (Valutazione dei Servizi e Tariffe); **Clausola 10** (Procedura di contestazione delle fatture e di segnalazione di malfunzionamenti o errori); **Clausola 11** (Risoluzione); **Clausola 12** (Conseguenze della Risoluzione); **Clausola 13** (Responsabilità); **Clausola 14** (Forza Maggiore); **Clausola 15** (Comunicazioni); **Clausola 17** (Modifiche); **Clausola 18** (Giurisdizione e Legge applicabile).

Luogo:..... Data: 15 Dicembre 2021

PIEMME TELECOM S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig. Mario Petrò

CLIENTE

(timbro completo)

ECOISOLA S.r.l.

24040 MADONE (BG)

Via Carso, 73

Tel. 035.991271 - Fax 035.4943437

Cod. Fisc. e P. IVA 02371570165

(firma del legale rappresentante)

Marcellino Arnoldi architetto

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

28 DIC. 2021